



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

SETTORE LAVORI PUBBLICI SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO DEL TERRITOTIO

FAX (02) 92161258

Pioltello, 04 Novembre 2024

OGGETTO: RELAZIONE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO - ex ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 – DELLA SOMMA DI € 8.771,03 DERIVANTE DALLA SENTENZA DI CONDANNA N. 2546/2024 DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA.

Con sentenza n. 2546/2024 la Corte d'Appello di Milano sez. Specializzata Agraria in data 26/09/2024 ha condannato il Comune di Pioltello al pagamento dell'importo di € 9.000,00= per il pagamento di penali da ritardo nonchè riconoscimento nella misura di metà delle spese di lite (compensi professionali per il ministero delle difese) oltre ad interessi legali in favore della OMISSIS

La sentenza

Con atto di citazione notificato in data 22/04/2024 atti comunali n.20033_2024, l. OMISSIS ha adito la corte d'appello di Milano chiedendo la riforma della sentenza n.7324/2023 del Tribunale di Milano e condannare il Comune di Pioltello:

- 1) al pagamento delle penali, fino al termine dei lavori, previste nel verbale di conciliazione del 25/5/2017 nella misura di € 15.000,00 per ogni mese di ritardo nella esecuzione dei lavori, o in subordine, per i motivi sopra esposti, in quella diversa misura ritenuta equa ma comunque superiore a quanto liquidato in primo grado, oltre interessi;
- 2) alla ricostruzione di quella parte di copertura crollata in data 23 24 aprile 2020, ricompresa nei lavori previsti al punto 5) della CTU Minerva, limitatamente alla copertura del cassero posto sul lato nord compreso nel contratto d'affitto, stabilendo un termine per l'esecuzione nonchè le penalità in denaro ritenute eque in caso di ritardo nella esecuzione.
- 3) alla rifusione delle spese del presente giudizio nonchè delle spese di primo grado in parte compensate.

Il Comune si è debitamente costituito in giudizio chiedendo, in via principale, di respingere l'appello proposto dalla OMISSIS, dichiarando l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto e diritto.

Inoltre, il Comune, con domanda riconvenzionale, ha chiesto al Giudice adito di riformare la sentenza n.7324/2023 del Tribunale di Milano nonchè la penale dovuta dal Comune di Pioltello, quantificandola nella minor somma di Euro 61.310,00, quindi al pagamento in favore del Comune di Pioltello della somma di Euro 19.900,00, pari alla differenza tra l'importo pagato in esecuzione della sentenza di primo grado e quello conseguente all'accoglimento dell'appello incidentale.

La Corte D'Appello di Milano Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando, ha:

• accolto parzialmente la domanda della SagS relative al pagamento delle penali e, per l'effetto a condannare il Comune di Pioltello " ...a pagare a OMISSIS la



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

SETTORE LAVORI PUBBLICI SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO DEL TERRITOTIO

FAX (02) 92161258

differenza tra quanto già versato in esecuzione della sentenza n. 7324/2023 e quanto accertato come dovuto in questa sede” per un ammontare pari ad € 3.093,00 oltre interessi legali dal 28/08/2021;

- compensato le spese del doppio grado tra le parti nella misura di metà e condanna il Comune di Pioltello a rifondere a OMISSIS la restante metà delle stesse, liquidata (detta metà), per il giudizio di primo grado, nella misura indicata nella predetta sentenza n. 7324/2023 -ferma la distrazione a favore dell' OMISSIS. e, per il presente grado di giudizio, in € 4.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
- posto le spese di CTU, come già liquidate con provvedimento del 30.3.2023, a carico di entrambe le parti nella misura di metà ciascuno.

Relativamente alla richiesta di OMISSIS di ricostruzione di quella parte di copertura crollata in data 23 24 aprile 2020, il medesimo ricorrente all'udienza del 26 settembre 2024 ha ritenuto di rinunciare all'appello;

I Fatti

Il 25.11.2016 il Comune di Pioltello riceveva la notifica, a cura dell' OMISSIS della sentenza n. 10513/2016 resa dal Tribunale di Milano, Sez. specializzata agraria, nel giudizio 41578/2014 promosso da OMISSIS nei confronti del Comune per ottenere la condanna del medesimo all'esecuzione dei lavori stabiliti all'art. 16 del contratto di affitto. La sentenza aveva condannato il Comune a eseguire le opere indicate da OMISSIS entro il 27.1.2017, nonché a pagare un risarcimento dei danni e la rifusione delle spese legali.

La sentenza, nello specifico, condannava il Comune di Pioltello ad eseguire, “ ... entro quattro mesi dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta il 27.9.2016) e cioè entro il 27.1.2017 una serie di lavori indicati nella CTU e quantificati n Euro 334.114,00 + Iva presso la Cascina, stabilendo altresì una penale di €. 15.000,00 a carico del Comune per ogni mese di ritardo rispetto a tale termine”.

Dopo la notifica della sentenza n. 10513/2016, il Comune deliberava l'impugnazione della stessa che veniva infatti ritualmente proposta il 13.12.2016. Durante il corso del giudizio il Comune ha sottoscritto una proposta conciliativa nei seguenti termini:

“Il Comune accetta le condizioni indicate nel dispositivo della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Milano n. 10513 depositata il 21.9.2016. In particolare, si impegna a seguire tutti i lavori indicati nel capo 1 ; viene confermata la penale di 15 mila euro al mese a titolo di ritardo nell'esecuzione dei predetti lavori a far data dal 1 giugno 2018, restando inteso tra le parti che, tenuto conto dei tempi burocratici, necessari per l'espletamento della gara d'appalto pubblica, l'inizio dei lavori non potrà avere inizio prima del 1 gennaio 2018 e terminare il 31 maggio 2018. Le parti concordano che il Comune rifonderà alla Controparte le spese legali relative al primo grado di giudizio così come determinate dal primo giudice oltre ad Euro 7.500,00 onnicomprensivi, oltre iva da liquidarsi per questo grado, da pagarsi entro 60 giorni da oggi. Resta confermato tra le parti l'obbligo del Comune di corrispondere ad OMISSIS la somma di Euro 1.220,00 oltre le spese di CTU come indicato nella sentenza citata”.



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

SETTORE LAVORI PUBBLICI SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

FAX (02) 92161258

Firmato il verbale di conciliazione, il Comune di Pioltello ha eseguito i pagamenti stabiliti e si è immediatamente attivato per la progettazione e l'esecuzione dei lavori indicati dal CTU.

Successivamente con atto di citazione notificato in data 3.8.2021 la Società Agricola (di seguito OMISSIS) ha adito il Tribunale di Milano chiedendo la condanna del Comune di Pioltello all'esecuzione di una serie di lavori sulla cascina Castelletto di Pioltello come risultanti dal verbale di conciliazione sottoscritto dal Comune in data 25.5.2017, nonché alla ricostruzione di una parte di copertura della cascina crollata il 23.4.2020. La società ricorrente ha, altresì, chiesto la condanna del Comune di Pioltello al pagamento di una penale di €. 570.000 per un asserito ritardo rispetto all'esecuzione dei lavori di cui al verbale di conciliazione del 25.5.2017.

La Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Milano, con sentenza n.7324/2023 ha accolto la domanda della OMISSIS di esatto adempimento e condannato il Comune di Pioltello ad eseguire delle opere indicate nella seconda relazione tecnica del CTU oltre ad rideterminare in via equitativa le penali per ritardo nell'esecuzione dei lavori;

In data 04/04/2024 la OMISSIS ha depositato ricorso in appello (N.RG 10220/2024) chiedendo "di condannare il Comune di Pioltello al pagamento delle penali fino al termine dei lavori nella misura di € 15.000,00 per ogni mese di ritardo nella esecuzione dei lavori..." di "condannare il Comune di Pioltello alla ricostruzione di quella parte di copertura crollata in data 23-24 aprile 2020...";

Il Comune di Pioltello in ottemperanza alla sentenza n.7324 del 04/10/2023 ha provveduto al pagamento delle somme stabilite in sentenza con i mandati n. 281 del 31/01/2024 e 287 del 31/01/2024 nonché ha posto in essere le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori indicati nella medesima sentenza, procedendo alla consegna degli stessi in data 05/06/2024 ed all'ultimazione dei lavori in data 13/09/2024 sostenendo un maggior costo pari ad € 214.623,09 rispetto a quanto stimato dal CTU (importo stimato dal CTU: 36.711,02 oltre IVA ed € 4.405,32 oltre cpa ed IVA, pari ad un totale di € 50.376,91 – Importo da quadro economico di approvazione del progetto di manutenzione copertura [D.G.C.n.81 del 20/05/2024]: € 265.000,00).

Nel corso dell'odierno giudizio di cui alla Sentenza in oggetto il Giudice ha:

- rideterminato l'importo, di cui alla sentenza n.7324/2023, dovuto alla Controparte a titolo di penale di ritardo riconoscendo una somma pari ad € 84.303,00 in luogo dei € 81.210,00 determinati in precedenza, non accogliendo pertanto la richiesta della Controparte di condannare il Comune di Pioltello al pagamento di € 15.000,00 per ogni mese di ritardo nella esecuzione dei lavori.
- condannato il Comune di Pioltello a rifondere le spese di giudizio alla società Agricola OMISSIS

Conclusioni



Città di Pioltello

20096 - Via Carlo Cattaneo, 1

C.F. 83501410159 - P. IVA 00870010154

SETTORE LAVORI PUBBLICI SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO DEL TERRITOTIO

Fax (02) 92161258

Alla luce delle sovraesposte argomentazioni si ritiene che ricorrono le condizioni di cui all'art. 194 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per far luogo al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio di €. 9.000,00=.

La somma necessaria per la copertura del debito suindicato trova capienza nel Bilancio per l'esercizio finanziario 2024 come segue:

per € 9.000,00= al capitolo 15800/10 del Bilancio di Previsione anno 2024;

Si da atto che, pertanto, è assicurata la copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio.

Il Dirigente di Settore
Arch. Nicola Lesage